

Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**ASSESSORATO BILANCIO E FINANZE**  
**Direzione Bilancio e Tesoro**  
**Gruppi V - VI - IX**

Prot. 12440

Palermo, li 11/04/2000

**Allegati: 1**

**C I R C O L A R E N. 3**

**Oggetto: Leggi regionali di spesa e relative coperture finanziarie.**

**ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE**

**AGLI ASSESSORATI REGIONALI**

**ALLA DIREZIONE BILANCIO E TESORO**  
**- Gruppo 2° - Affari comuni della Direzione**

**ALLA DIREZIONE FINANZE E CREDITO**

**ALLE RAGIONERIE CENTRALI**

**ALL' AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI**  
**DELLA REGIONE SICILIANA**

**e, p.c.**

**ALL' ASSEMBLEA REGIONALE –**  
**COMMISSIONE LEGISLATIVA BILANCIO**

**ALLA CORTE DEI CONTI**

**LORO SEDI**

L'articolo 63 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 ha sostituito l'art. 7 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 modificando significativamente la cornice giuridica entro la quale deve svolgersi l'iter formativo delle leggi regionali recanti oneri a carico del bilancio della Regione ed introducendo rilevanti innovazioni che è opportuno evidenziare ed approfondire per ribadire la necessità dello scrupoloso rispetto delle medesime da parte degli uffici in indirizzo.

Le modalità di copertura delineate nel 1° comma dell'articolo 7 della l.r. 47/77 in esame possono sostanzialmente ricondursi alle seguenti ipotesi:

- a) ricorso ai fondi globali per provvedimenti legislativi in corso;
- b) diminuzione di spese;
- c) aumento di entrate;
- d) possibili combinazioni delle tre ipotesi precedenti.

La prima ipotesi (punto a) non pone problemi nel caso in cui nei fondi globali esista uno specifico accantonamento per l'intervento previsto dal disegno di legge, ovvero vi sia comunque la necessaria disponibilità delle somme accantonate per finalità generiche.

A tal proposito, occorre precisare che non si può utilizzare il fondo globale del conto capitale per dare copertura finanziaria a spese correnti previste da nuove iniziative legislative.

Nel caso di cui alla lettera b) si può dare copertura agli oneri previsti da nuove iniziative legislative solo mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa.

Nel caso in cui la copertura sia data con nuove o maggiori entrate (punto c), resta esclusa la possibilità di finanziare spese correnti con entrate in conto capitale, intendendosi per tali quelle comprese nel titolo 3° "alienazione di beni patrimoniali, trasferimenti di capitali e rimborso di crediti" dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione.

Il 2° comma dell'articolo in esame stabilisce che i disegni di legge di iniziativa governativa che comportino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, siano inviati all'Assessorato regionale per il Bilancio e le Finanze accompagnati da una relazione tecnica predisposta dall'Amministrazione competente. L'Assessorato Bilancio e Finanze, dopo avere verificato la quantificazione degli oneri e le relative coperture finanziarie, esprimerà il proprio parere e lo trasmetterà alla Giunta di Governo che lo esaminerà assieme al relativo disegno di legge.

La predetta relazione dovrà specificare, per le spese correnti e per le minori entrate, gli oneri destinati a prodursi annualmente fino al momento della completa attuazione della legge e, per le spese in conto capitale, sia l'onere complessivo sia la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale. Ciò significa che l'onere da quantificare nella relazione dovrà essere quello che deriva dalla completa attuazione della norma, mentre la copertura finanziaria farà riferimento agli oneri compresi nel bilancio pluriennale.

Per i disegni di legge di iniziativa parlamentare, esitati dalle commissioni legislative di merito, che prevedono nuove o maggiori spese ovvero minori entrate, è previsto che la Commissione Legislativa Bilancio, finanze e programmazione, prima di esaminarli, deve acquisire la relativa relazione tecnica da parte del Governo regionale e chiedere al medesimo l'aggiornamento della stessa qualora i disegni di legge

di iniziativa governativa o parlamentare abbiano subito emendamenti che comportino nuovi o maggiori oneri.

Stante la complessità tecnica delle verifiche da effettuare, gli schemi dei disegni di legge e le relative relazioni dovranno essere inviati all'Assessorato regionale bilancio e finanze con un congruo margine di tempo rispetto all'esame degli stessi da parte della Giunta di Governo o della Commissione Legislativa Bilancio.

La necessità di pervenire ad una più approfondita conoscenza degli effetti finanziari delle iniziative legislative ha indotto il legislatore a porre in essere un'articolata disciplina onde evitare il rischio che gli oneri finanziari e la relativa copertura siano inferiori all'effettivo fabbisogno.

Per questo motivo viene anche attribuito un ruolo decisivo alle Amministrazioni proponenti cui è richiesto di provvedere in prima istanza all'accertamento delle implicazioni finanziarie scaturenti dalle nuove iniziative legislative.

Con la circolare n. 1233 del 27/03/1992 le Amministrazioni sono state a suo tempo invitate a compilare una scheda di valutazione economico-finanziaria dei disegni di legge.

Alla presente circolare si allega un'analogha scheda in sostituzione di quella allegata alla precedente circolare n. 1233 che dovrà essere trasmessa, debitamente compilata, all'Assessorato Bilancio e Finanze per la prescritta verifica.

Le Amministrazioni potranno integrare detta scheda con eventuali ulteriori elementi che riterranno opportuni.

Il citato articolo 7 prevede inoltre, al quinto ed al sesto comma, che le leggi autorizzative di spese per un solo esercizio indichino anche la copertura finanziaria per l'esercizio medesimo, mentre le leggi che autorizzano spese in conto capitale a carattere pluriennale quantifichino l'ammontare complessivo della spesa, come già detto, nonché le quote relative al primo anno ed agli altri anni considerati nel bilancio pluriennale vigente, indicando la relativa copertura finanziaria.

L'ottavo comma dispone che le leggi regionali che autorizzano spese correnti a carattere permanente devono quantificare l'onere, e prevedere la relativa copertura finanziaria, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale. Inoltre, devono quantificare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui si tratti di spese non aventi natura di spese obbligatorie, possono rinviare la quantificazione dell'onere annuo alla legge di approvazione del bilancio.

Infine, si ritiene opportuno far presente che l'ultimo comma dell'articolo in esame prevede che le leggi di spesa approvate dopo il 30 novembre non possono recare oneri a carico del bilancio di competenza in corso; solo in casi di particolare urgenza e necessità dette leggi possono autorizzare spese a carico del bilancio predetto.

Si confida nella scrupolosa osservanza delle presenti istruzioni e si resta a disposizione per fornire eventuali chiarimenti.

La presente circolare sarà pubblicata anche nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e inserita nel sito internet ufficiale della Regione; potrà inoltre essere inserita nella banca dati FONS.

**L'ASSESSORE**  
**(Francesco Piro)**